

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

74-15199/2015

N. emanazione - protocollo / anno

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 23-3469 DEL 2/2/2012 E S.M.I. -
PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES DEL D.LGS.
152/2006 E S.M.I.

SOCIETÀ: ECO ERIDANIA S.p.a.

SEDE LEGALE: Via Pian Masino n. 103 e 105 - 16011 Arenzano (GE)

SEDE OPERATIVA: Via Mentana n. 1 - 10042 Nichelino (TO)

P.IVA: 03033240106

POS. n. 020770

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 23-3469 del 2/2/2012, è stata rilasciata alla Società Team Ambiente S.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all'impianto di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche a rischio infettivo, ubicato nel Comune di Nichelino in Via Mentana n. 1;
- con successive Determinazioni n. 207-43359 del 4/11/2013, n. 111-15270 del 7/5/2014 e n. 301-42939 del 25/11/2014 l'AIA è stata aggiornata relativamente a modifiche non sostanziali comunicate dal gestore, con le modalità fissate all'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 1/1/2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla relativa Provincia e ne svolge le funzioni per effetto della L. 56/2014;
- in data 13/2/2015, con Determinazione Dirigenziale n. 6-4540, l'AIA rilasciata alla Team Ambiente S.p.a. è stata volturata alla Società ECO ERIDANIA S.p.a., che ne ha assunto, quindi, la titolarità;
- in data 26/3/2015, con nota di prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per brevità come prot. C.M.T.) n. 44820, la ECO ERIDANIA S.p.a. ha trasmesso una comunicazione di modifica dell'impianto ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente ad aspetti che possono essere sinteticamente riassunti come segue:
 - inserimento di nuovi codici CER nell'elenco delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto;
 - incremento della capacità massima di deposito per un volume di 50 m³ corrispondenti a 4t.
- in data 1/4/2015, con nota di prot. C.M.T. 49490, è stata data comunicazione di avvio del

procedimento volto all'aggiornamento dell'AIA con le modalità previste dall'art. 7 L. 241/90 e s.m.i. Con la medesima comunicazione è stato richiesto il versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, sospendendo i termini del procedimento sino all'invio della documentazione relativa al pagamento;

▪ in data 7/4/2015 con nota di prot. C.M.T. 51273, la Società ha trasmesso la documentazione attestante il pagamento degli oneri istruttori;

▪ in data 14/4/2015, con nota di prot. C.M.T. n. 55334, è stato richiesto ad ARPA ed al Comune di Nichelino di inviare, nell'ambito delle rispettive competenze, le proprie valutazioni di merito in ordine alla comunicazione trasmessa dalla Eco Eridania S.p.a., assegnando il termine del 8/5/2015 per l'invio delle osservazioni;

▪ nella medesima data, con nota di prot. C.M.T. 55642 trasmessa per conoscenza anche agli Enti coinvolti nel procedimento, sono state richieste alla ECO ERIDANIA S.p.a. integrazione a quanto allegato alla comunicazione di modifica, relativamente agli aspetti riassunti nel seguito:

- identificazione delle aree destinate alle nuove tipologie di rifiuti richieste;

- chiarimenti in merito alle modalità di deposito dei rifiuti a pavimento e alle caratteristiche dei dispositivi impiegati per la raccolta di colaticci ed altri liquidi che possono generarsi nel corso dell'attività;

- valutazioni in merito alla necessità di aggiornare il carico incendio dell'impianto a seguito delle modifiche proposte;

▪ in data 24/4/2015, con nota di prot. C.M.T. n. 62245, la ECO ERIDANIA S.p.a. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota del 14/4/2015 di prot. C.M.T. n. 55642;

▪ in data 7/5/2015, l'ARPA Dipartimento di Torino ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto le cui risultanze sono riassunte nella nota del 8/5/2015 di prot. 37469 (rif. prot. C.M.T. 69194 del 11/5/2015);

PREMESSO inoltre che:

▪ in data 11/4/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che individua tra l'altro alcuni ulteriori adempimenti a carico del gestore. In particolare, all'art. 29 ter lett. m), il decreto dispone che debba essere elaborata una relazione di riferimento prima del primo aggiornamento dell'AIA, oggetto di validazione da parte dell'Autorità competente, redatta con le modalità da stabilirsi con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 9 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come da ultimo modificato dal Decreto sopra richiamato;

▪ con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7/1/2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso noto di aver provveduto alla definizione delle modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come da ultimo modificato dal D.lgs. 46/2014, con apposito Decreto n. 272 del 13/11/2014;

▪ per quanto riguarda le modifiche dell'AIA rilasciata il D.lgs. 46/2014 non ha, invece, apportato variazioni alle modalità di comunicazione da parte del gestore delle varianti non sostanziali che riguardano l'impianto;

CONSIDERATO CHE:

▪ le modifiche comunicate dalla ECO ERIDANIA S.p.a., si configurano come modifiche non sostanziali, in quanto non rientrano nella definizione riportata all'art. 5 comma 1 lett. l-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che individua appunto i requisiti per la sostanzialità delle modifiche. Nel caso specifico si tratta di ampliare l'elenco delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto, introducendo codici CER relativi a tipologie simili a quelle già gestite. La Società ha richiesto, inoltre, un incremento della capacità massima di stoccaggio in peso (4Mg leggasi tonnellate) corrispondenti a circa 50m³;

▪ le variazioni proposte non sono soggette alla preventiva fase di Verifica di VIA prevista dalla L.R.40/98 e s.m.i, come confermato dal Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali dell'Ente scrivente con proprio parere del 20/4/2015 di prot. 58579. Si tratta, infatti, di modifiche che non comportano significativi impatti ambientali rispetto a quanto già valutato nella precedente fase di verifica di VIA che ha portato, con D.D. n. 57-22862 del 22/6/2011, all'esclusione del progetto dalla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale;

▪ in merito all'applicabilità della disciplina dell'AIA all'installazione in oggetto, si osserva che prima delle modifiche apportate al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dal D.lgs. 46/2014, l'impianto della Team Ambiente S.p.a. rientrava tra le fattispecie riportate al punto 5.1) dell'allegato IX alla parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto la soglia giornaliera di movimentazione dei rifiuti dichiarata era superiore a 10t. A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014, è stata introdotta una nuova categoria progettuale che descrive specificatamente gli impianti di stoccaggio e che riporta quale valore quello di 50Mg di rifiuti pericolosi. La soglia riferita alla movimentazione giornaliera è stata, quindi, sostituita da una capacità istantanea di stoccaggio. Per effetto di tali modifiche l'installazione della ECO ERIDANIA S.p.a. (subentrata come detto in premessa alla Team Ambiente S.p.a.) non è soggetta ad AIA. La ECO ERIDANIA S.p.a., nella comunicazione del 26/3/2015, con nota di prot. C.M.T. n.44820, ha dichiarato tuttavia di voler mantenere l'AIA già in essere. Si prende, pertanto, atto della volontà manifestata dal gestore;

▪ per quanto riguarda specificatamente le modifiche comunicate, l'istruttoria ha evidenziato quanto segue:

- la richiesta di inserimento di nuovi codici CER è motivata dalla necessità di dare una risposta alle esigenze dei produttori di rifiuti sanitari, gestiti dalla Società. Le nuove tipologie di rifiuti richieste sono compatibili con quelle già autorizzate. Analogamente, l'aumento dei quantitativi in stoccaggio richiesto con la comunicazione di modifica oggetto del presente provvedimento, è

motivato dal fatto che i quantitativi ritirati derivano prevalentemente da microraccolta effettuata sul territorio piemontese ed è quindi necessario disporre di un volume di stoccaggio che consenta di raggruppare i rifiuti per categorie omogenee ed ottimizzare in tal modo il successivo avvio a smaltimento, evitando il conferimento diretto con piccoli automezzi;

- nella documentazione integrativa trasmessa in data 24/4/2015 di prot. C.M.T.62245, la Società ha individuato puntualmente le aree di stoccaggio ed ha descritto le modalità con cui intende svolgere l'attività di gestione rifiuti autorizzata. In merito, si osserva che la Società ha proposto di stoccare i rifiuti solidi a terra senza la presenza di un bacino di contenimento, presidio invece previsto per i rifiuti liquidi. Quanto proposto dalla Società si ritiene accettabile unicamente per rifiuti conferiti in contenitori rigidi, mentre per quanto riguarda i conferimenti in scatole di cartone o altri contenitori flessibili, si ritiene più cautelativo prevedere il loro posizionamento su di una struttura di contenimento, al fine di arginare e rimuovere più agevolmente le eventuali perdite di materiale che possono originarsi in caso di rotture o deterioramenti. Analoghe considerazioni possono essere svolte per le modalità di stoccaggio a terra dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, che possono essere conferiti in impianto sia in contenitori rigidi in plastica sia in contenitori di cartone;

- le modalità di stoccaggio proposte prevedono l'impilamento dei contenitori su più file sovrapposte: per garantire una migliore movimentabilità dei rifiuti e la loro gestione in sicurezza, nel presente provvedimento quanto descritto dalla Società è stato rivisto individuando nel presente atto le altezze massime ed il numero massimo di file posizionabili nelle apposite aree di stoccaggio;

- la Società ha dichiarato che le nuove modifiche non modificano il carico d'incendio dichiarato: in merito si prende atto di tali valutazioni e si fa salvo quanto espressamente previsto dal competente Comando dei Vigili del Fuoco;

- l'aumento della capacità massima di deposito rende necessario l'adeguamento delle fidejussioni già prestate a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata. La garanzie finanziarie andranno, quindi, integrate con le modalità e le tempistiche riportate nel seguito. In ogni caso l'aumento dei quantitativi di rifiuti stoccati è subordinato all'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Servizio scrivente;

▪ l'ARPA, Dipartimento di Torino, a seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto non ha riscontrato criticità, come emerge dalla nota del 11/5/2015 di prot. C.M.T. 69194;

▪ non sono pervenute osservazioni in merito alla comunicazione trasmessa dalla ECO ERIDANIA S.p.a. da parte del Comune di Nichelino, nei termini assegnati con la nota del 14/4/2015 di prot. C.M.T. n. 55334;

CONSIDERATO inoltre che:

▪ il D.lgs 46/2014 prevede l'obbligo di redazione di una relazione di riferimento, così come definita all'art. 5 comma 1 lett. *v-bis* del medesimo decreto, qualora presso l'installazione vengano utilizzate sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione. Con D.M. 272 del

13/11/2014, il Ministero ha individuato le modalità per la valutazione della presenza o meno di sostanze pericolose secondo un'apposita procedura di screening, riportata nel decreto medesimo;

▪ la valutazione prevista dal D.M. 272 del 13/11/2014 è stata richiesta con separata nota del 19/03/2015 di prot. C.M.T. 41863. La ECO ERIDANIA S.p.a. con nota del 30/4/2015 di prot. C.M.T. ha trasmesso la suddetta relazione di screening: la necessità di predisporre la relazione di riferimento verrà valutata, se necessario, in apposito procedimento separato che verrà avviato con le modalità previste dalla normativa vigente;

RILEVATO che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i per il rilascio del presente provvedimento;
- per l'adozione del presente provvedimento l'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2 comma 7 della L. 241/90 s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate con nota del 26/3/2015, di prot. C.M.T. n.44820, dalla Società ECO ERIDANIA S.p.a. relativamente all'installazione di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi di Via Mentana 1 nel Comune di Nichelino;
- aggiornare, conseguentemente, il contenuto dell'AIA n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i., relativamente agli aspetti dettagliati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che possono essere sinteticamente riassunti come segue:
 - introduzione di nuove tipologie di rifiuti nell'elenco di quelle conferibili in impianto;
 - aumento della capacità massima di immagazzinamento in peso e volume;
- sostituire interamente per comodità di lettura le sezioni 2 e 3 dell'allegato all'AIA n. 23-3469 del 2/2/2012, con quanto riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, la Società provveda ad integrare le garanzie finanziarie già prestate adeguandole ai quantitativi autorizzati con il presente atto. L'aumento dei quantitativi autorizzato con il presente provvedimento è, in ogni caso, subordinato all'accettazione della suddetta integrazione alle polizze;

- far salvo in ogni altra parte il contenuto del provvedimento n. 23-3469 del 2/2/2012, così come modificato dai provvedimenti di aggiornamento successivamente intervenuti;
- demandare la valutazione dello screening effettuato con la procedura di cui al D.M. 272/2014 per la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ad apposito procedimento separato;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7/4/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" che all'art. 1 comma 16 dispone che la Città Metropolitana subentra alla relativa Provincia in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a partire dal 1 gennaio 2015;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale, in vigore sino all'approvazione dello Statuto della Città Metropolitana;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 della Provincia di Torino - Programma 65 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

DETERMINA

1. di prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate con nota del 26/3/2015, di prot. C.M.T. n.44820, dalla Società ECO ERIDANIA S.p.a. relativamente all'installazione di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi di Via Mentana 1 nel Comune di Nichelino;
2. di aggiornare, conseguentemente, il contenuto dell'AIA n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i., relativamente agli aspetti dettagliati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che possono essere sinteticamente riassunti come segue:
 - introduzione di nuove tipologie di rifiuti nell'elenco di quelle conferibili in impianto;
 - aumento della capacità massima di immagazzinamento in peso e volume;
3. di sostituire interamente per comodità di lettura le sezioni 2 e 3 dell'allegato all'AIA n. 23-3469 del 2/2/2012, con quanto riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della



presente determinazione, la Società provveda ad integrare le garanzie finanziarie già prestate adeguandole ai quantitativi autorizzati con il presente atto. L'aumento dei quantitativi autorizzato con il presente provvedimento è, in ogni caso, subordinato all'accettazione della suddetta integrazione alle polizze;

5. di sostituire interamente per comodità di lettura le sezioni 2 e 3 dell'allegato all'AIA n. 23-3469 del 2/2/2012, con quanto riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

6. di demandare la valutazione dello screening effettuato con la procedura di cui al D.M. 272/2014 per la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ad apposito procedimento separato;

7. di far salvo in ogni altra parte il contenuto del provvedimento n. 23-3469 del 2/2/2012, così come modificato dai provvedimenti di aggiornamento successivamente intervenuti;

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.


Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica innanzi al TAR Piemonte.




Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 MAG. 2015

RM

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo GUERRINI)





Il presente allegato sostituisce interamente le sezioni 2 e 3 dell'allegato all'AIA n. 23-3469 del 2/2/2012 così come già modificata dai successivi provvedimenti di aggiornamento.

SEZIONE 2 - TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITA' DI STOCCAGGIO

2.1. TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Codice CER	Descrizione ¹
060314	sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
070704	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
090101	* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090104	* soluzioni fissative
180103	* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180106	* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106*
180108	* medicinali citotossici e citostatici
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108*
180202	* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180207	* medicinali citotossici e citostatici
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207*

Il quantitativo di rifiuti stoccabile presso l'impianto con le modalità riportate al successivo punto 2.2.2) è pari a 20 Mg (tonnellate) corrispondente ad un volume variabile dai 100 ai 250m³ dipendentemente dalla tipologia di contenitori utilizzata.

2.2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITA' DI STOCCAGGIO

L'impianto si trova all'interno di un capannone suddiviso in una zona uffici e in una zona di stoccaggio rifiuti. È di pertinenza dell'impianto anche il capannone adiacente a quello in cui si svolge l'attività di gestione rifiuti, adibito ad attività di magazzino dei contenitori vuoti. Le aree di riferimento sono quelle riportate nella planimetria allegata alla documentazione integrativa trasmessa in data 24/4/2015 con nota di prot. C.M. T. n. 62245.

Durante la fase di accettazione del rifiuto viene verificata l'accidentale presenza di radioattività residua tramite un portale fisso posizionato sul portone di accesso.

I rifiuti vengono stoccati in impianto con le modalità riportate nella tabella che segue, che riporta anche le operazioni di gestione rifiuti autorizzate e la capacità massima di deposito.

¹ Le descrizioni riportate in tabella sono quelle della Decisione 2000/532/CE, sostituita dalla Decisione 2014/955/UE che si applica a decorrere dal 1/6/2015. A partire da tale data le descrizioni da utilizzare sono quelle riportate nell'elenco contenuto nella Decisione 2014/955/UE.




2.2.2) MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	CER	Descrizione	Operazioni	Capacità di deposito	
					m ³	Mg (t)
E1a	Rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi stoccati su mezzi	180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D15/R13		Vedi pag. successiva
		180108*	medicinali citotossici e citostatici			
		180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108*			
		180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni			
		180207*	medicinali citotossici e citostatici			
		180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207*			
E1b	Rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi stoccati a terra se in contenitori rigidi in plastica, su bacino di contenimento: negli altri casi vedi prescrizione punti 3.5), 3.6), 3.7), 3.8), 3.9)	180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D15/R13		
		180108*	medicinali citotossici e citostatici			
		180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108*			
		180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni			
		180207*	medicinali citotossici e citostatici			
		180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207*			



Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	CER	Descrizione	Operazioni	Capacità di deposito	
					m³	Mg (t)
E2	Rifiuti solidi non pericolosi a terra vedi prescrizione punti 3.5), 3.6), 3.7), 3.8)	060314	sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	D15/R13		
		080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317			
		070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri			
E3	Rifiuti liquidi pericolosi su bacini di contenimento	090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	D15/R13		
		090104*	soluzioni fissative			
		180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose			
E4	Rifiuti liquidi non pericolosi su bacini di contenimento	060314	sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	D15/R13		
		180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106*			
		180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108*			
					250	20



Alla sezione 3 dell'allegato all'AIA n. 23-3469 del 2/2/2012, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: la sezione 3 è sostituita interamente come segue.

SEZIONE 3 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

E' fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti nella documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla nota di prot. prov.le n. 271098 del 28/3/2011 e delle successive comunicazioni di aggiornamento. Ad integrazione di quanto dichiarato dal gestore si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

3.1) sono fatte salve le prescrizioni contenute nella Determina di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale n. 57-22862/2011 del 22/6/2011;

3.2) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e per la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente.

3.3) le tipologie di rifiuti per le quali la Società è autorizzata ad effettuare le operazioni di stoccaggio sono esclusivamente quelle riportate al punto 2.1 sezione 2 del presente allegato;

3.4) il quantitativo massimo di rifiuti stoccabile in impianto è quello riportato al precedente punto 2.1. Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili in peso corrisponde a circa 20t di rifiuti pericolosi;

3.5) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire esclusivamente nelle aree appositamente individuate nella planimetria allegata alla documentazione integrativa trasmessa in data 24/4/2015 con nota di prot. C.M.T. 62245. Le aree devono essere delimitate attraverso apposita segnaletica a terra e tramite l'apposizione di cartelli ben visibili che riportino la sigla identificativa dell'area e le tipologie di rifiuti in essa stoccabili;

3.6) i rifiuti solidi, diversi da quelli sanitari a rischio infettivo per i quali vale specificatamente quanto disposto al successivo punto 3.9), possono essere posizionati a terra solo se contenuti in contenitori rigidi, che possono essere impilati per un'altezza massima non superiore ai 3 metri. Per le altre tipologie di contenitori (a titolo non esaustivo scatole di cartone, sacchi ecc), lo stoccaggio a terra è consentito solo su apposite strutture di contenimento per l'intercettazione di eventuali sversamenti;

3.7) è ammesso lo stoccaggio a terra di rifiuti solidi contenuti in big bags, che possono essere impilati al massimo su due file sovrapposte. In caso di materiali fangoso palabili, lo stoccaggio a



terra è consentito solo su apposite strutture di contenimento;

3.8) i rifiuti liquidi devono essere posizionati all'interno di bacini di contenimento, in un'unica fila senza impilamento;

3.9) la gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 254/2003 che disciplina tale specifica categoria di rifiuti ed in particolare:

- i contenitori utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del DPR 254/2003;
- i rifiuti sanitari a rischio infettivo possono essere posizionati a terra solo se contenuti in contenitori rigidi in plastica aventi le caratteristiche di cui al punto precedente. I contenitori di rifiuti sanitari in cartone possono essere stoccati a terra solo se posizionati all'interno di un bacino di contenimento per l'intercettazione di eventuali perdite di materiale. In entrambi i casi i contenitori possono essere impilati al massimo su quattro file sovrapposte;
- la movimentazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo deve essere effettuata in condizioni tali da non determinare rischi per la salute degli operatori: su tale tipologia di rifiuti, non sono ammesse operazioni di travaso, cernita, compattazione ed altre operazioni di manipolazione diverse dalle attività di carico e scarico. Non è, parimenti prevista, attività di sanificazione di contenitori riutilizzabili;
- in caso di rinvenimento di un contenitore deteriorato od in cattivo stato, sono ammesse le operazioni di reinfustamento secondo la procedura riportata nel Piano di Gestione delle Emergenze allegato alla nota di prot. prov.le n. 968187 del 16/11/2011;
- la durata massima del deposito preliminare di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non deve superare i cinque giorni: tale disposizione non vale per rifiuti sanitari diversi da quelli pericolosi a rischio infettivo (ad. es. medicinali ed altre sostanze chimiche);

3.10) deve essere mantenuto in efficienza il sistema di rilevamento della radioattività sui rifiuti in ingresso all'impianto anche diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;

3.11) in caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, il gestore dovrà adottare le procedure previste all'art. 25 del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. e dal "Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione n. 27035. Il presente provvedimento non autorizza la detenzione di materiale radioattivo la cui presenza in impianto è da considerarsi evento eccezionale ed accidentale;

3.12) presso l'impianto deve essere presente un'area ben individuata in cui siano custoditi e sempre disponibili agli operatori i dispositivi di sicurezza necessari per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti oltre che dei dispositivi da impiegare in caso di emergenza;

3.13) deve essere mantenuta in efficienza la pavimentazione del capannone adibito allo stoccaggio rifiuti. Le operazioni di pulizia e di lavaggio devono essere effettuate con i sistemi

appositamente previsti nella documentazione progettuale. I reflui devono essere smaltiti come rifiuti liquidi in impianti autorizzati;

3.14) in caso di sversamento di rifiuti devono essere seguite le procedure riportate nel Piano di Gestione delle Emergenze allegato alla nota di prot. prov.le n. 968187 del 16/11/2011. Presso il sito deve essere, inoltre, custodito un congruo numero di contenitori vuoti di riserva;

3.15) presso l'impianto devono essere disponibili dispositivi di spegnimento incendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito dai Vigilie del Fuoco la presente autorizzazione non esonera dall'obbligo di ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi, qualora necessario.

3.16) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli Organi di Vigilanza e controllo, compreso il Comune di Nichelino, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione, e deve essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'insediamento; deve inoltre essere possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

3.17) al verificarsi di situazioni di emergenza, il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio scrivente ed al Sindaco del Comune di Nichelino indicando la problematica riscontrata, le modalità e le tempistiche previste per la sua risoluzione, aggiornando se del caso il piano di emergenza trasmesso con nota di prot. prov.le n. 968187 del 16/11/2011;

3.18) in caso di rinvenimento di sorgenti orfane, vale quanto disposto al precedente punto 3.8 del presente allegato;

3.19) in caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore dovrà darne preventiva comunicazione (con un anticipo di almeno 60 giorni) al Servizio scrivente. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere, entro la data indicata per la cessazione dell'attività autorizzata di tutti i materiali presenti in impianto. Inoltre, il gestore dovrà altresì provvedere alla dismissione delle aree e di tutte le strutture fisse e mobili presenti in impianto secondo il piano di dismissione allegato alla domanda di AIA.

La presente copia, composta di n. ¹³ fasciate, è conforme all'originale.
Esistente presso questo ufficio.
Torino, 18/05/2015




Istruttore Amm.vo - Contabile
Vincenza Ferretti

Ferretti Vincenza

Torino, 18 Maggio 2015

Io sottoscritta Sig.a Maria GARZO, Responsabile Ufficio Segreteria del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città' Metropolitana di Torino, valendomi delle modalita' previste dalla legge 20/11/82 n. 890, ho provveduto a notificare copia conforme all'originale del sopraesteso atto, mediante consegna di raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio postale centrale di Torino, inviandola alla Società ECO ERIDANIA S.p.A. - Via Mentana, 1 - 10042 NICHELINO - ed ivi a mezzo del servizio postale.

(Maria GARZO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Opres Maria", written in a cursive style.

